



Prot. 21603 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
SEDE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

per l'appalto della rivendita generi di monopolio n. 8 nel Comune di San Godenzo (FI) già ubicata in Piazza della Vittoria 20 - Fraz. Il Castagno d'Andrea.

Il giorno **23 maggio 2019** alle ore 10.00 presso la sede di questo Ufficio dei Monopoli per la Toscana sito in Firenze, Piazza della Repubblica, 6 avanti al Direttore o a persona da lui designata, si terrà la pubblica gara ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, dell'art. 51 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958 e dell'art. 1 lettera a) della legge n. 384 del 23 luglio 1980 per l'appalto della rivendita n. 8 nel Comune di San Godenzo (FI) vacante di titolare

La zona nella quale deve trovarsi il suddetto esercizio è così delimitata:

“Tutti i locali commerciali idonei della frazione Il Castagno d'Andrea”

L'asta avrà luogo ad unico incanto, ad offerta segreta, con la forma di cui agli artt. 73 (lett. B) e 75 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche.

I - Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio nel locale stabilito quale sede della rivendita suindicata.

L'appalto avrà la durata di anni nove dalla data di rilascio della gerenza provvisoria.

Gli obblighi ed i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'Oneri depositato, per cognizione degli interessati, presso il deposito fiscale locale di **Calenzano** (FI) e presso l'Ufficio dei Monopoli per la Toscana l'appaltante. La rivendita nell'esercizio finanziario **2014** ultimo anno di intero funzionamento, ha realizzato un aggio a tabacchi di € **6.040,30** (euro seimilaquaranta/30).

II - Aggiudicazione

L'aggiudicazione avrà luogo ad unico incanto a favore di chi avrà offerto la somma di denaro più elevata, da corrisondersi in un'unica soluzione all'atto del conferimento, contenuta entro i limiti (minimo e massimo) fissati

dall'Agenzia mediante scheda segreta sigillata, da aprirsi al momento della gara, ai sensi dell'art. 75 del citato Regolamento n. 827/1924. Le offerte superiori al massimo o inferiori al minimo contenuti nella scheda segreta non sono valide. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Ove la migliore offerta risulti presentata da due o più concorrenti, la scelta dell'aggiudicazione avrà luogo a termini dell'art. 77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato n. 827/1924. L'aggiudicazione dell'appalto ha luogo ad unico incanto anche quando vi sia una sola offerta.

III - Norme per partecipare alla gara

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nel giorno e nell'ora suindicati, presentare in piego chiuso l'offerta redatta su carta da bollo, conforme al modello riportato in calce al presente avviso, debitamente da lui sottoscritta, ed in piego separato la ricevuta del **deposito provvisorio di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) da eseguirsi mediante quietanza rilasciata dalla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria dello Stato con la seguente causale: costituzione deposito provvisorio a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per la rivendita generi di monopolio n. 8 nel Comune di San Godenzo (FI).**

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere in unica soluzione all'Agenzia all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in Euro interi, con avvertenza che non si terrà conto dei centesimi.

L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la **via ed il numero civico** o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzia il locale proposto. Si avvisa fin d'ora che mancando tale elemento identificativo, l'offerta sarà considerata nulla. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata dal presente

avviso, a distanza non inferiore a **300 metri** dalle più vicine rivendite già esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via (salvo si trovi all'interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. Ai sensi della circolare n. 04/615000 del 16/05/1996 e successive modificazioni, è concessa la facoltà di modificare l'indicazione del locale proposto, sempre nel limite della zona prescritta, nel termine di trenta giorni previsto dal bando per la dimostrazione della relativa disponibilità. Inoltre, l'offerta deve contenere la dichiarazione dell'offerente di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti degli artt. 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nella situazione di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonchè di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all' Ufficio dei Monopoli per la Toscana presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica e di impegnarsi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata legge n. 1293/1957. Non è valida l'offerta condizionata, né quella riferentesi ad offerta di altri concorrenti. Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società. L'offerta deve essere presentata all'atto della gara personalmente dall'offerente o da persona munita di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante. Non è ammessa la presentazione dell'offerta all'atto della gara fatta da qualsiasi altra persona comunque incaricata dall'offerente. Ciascun procuratore può rappresentare solo un concorrente. Il procuratore di un concorrente non può intervenire alla gara anche come partecipante in nome proprio e viceversa. **I concorrenti ed i procuratori devono presentarsi alla gara muniti di valido documento di riconoscimento. L'offerta può anche essere inviata a questo Ufficio, a rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone, ma per essere valida deve pervenire non più tardi del giorno precedente a quello in**

cui si tiene l'asta. Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo. La busta contenente l'offerta, in tal caso, deve essere sigillata a ceralacca e deve portare all'esterno in modo chiaro l'indicazione: **“Offerta per l'appalto della rivendita n. 8 nel Comune di San Godenzo (FI) - Asta del 23 maggio 2019”**. Detta busta dev'essere racchiusa, assieme alla ricevuta di deposito, in altra busta da inoltrare al seguente indirizzo: **“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Toscana Sede di Firenze – Piazza della Repubblica, 6 - 50123 FIRENZE”**. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ai partecipanti alla gara che non risultino aggiudicatari sarà, seduta stante, svincolato il deposito provvisorio eseguito. Il deposito provvisorio costituito dall'aggiudicatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti di cui al paragrafo V del presente avviso.

IV - Esclusione dalla gara

Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ovvero nella situazione contemplata dall'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980.

V - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale proposto con idonea documentazione che attesti la regolarità urbanistico-edilizia dello stesso, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale e propriamente:

1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato; 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario; 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;

b) il documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale definitivo di €. 303,00 (euro trecentotré/00) a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dall'appalto in concessione della rivendita tabacchi;

c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato, a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE.

d) entro i sei mesi successivi all'aggiudicazione, l'assegnatario dovrà conseguire, a pena di decadenza, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78, e far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatogli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958, nella Legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché, nel Capitolo d'onori per l'appalto delle rivendite e in tutte le altre disposizioni emanate per la gestione della rivendita.

VI - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese occorse per l'incanto e la definitiva aggiudicazione, nonché quelle inerenti al contratto, compresa l'imposta di registro. Gli importi di tali spese debbono essere versati dall'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto, a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE.

VII - Decadenza

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione qualora:

a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Agenzia ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Nelle ipotesi sopra contemplate l'Agenzia provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;

b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita nel paragrafo III dalle più vicine rivendite;

c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio.

In tutti questi casi l'Agenzia ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempimento, di quelle azioni che competono per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare;

d) nei sei mesi successivi all'avvenuta aggiudicazione non depositi all'Ufficio dei Monopoli per la Toscana competente il certificato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico, in bollo, indirizzato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio gestione monopolio vendite tabacchi – Piazza Mastai n. 11 – 00153 ROMA o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

FIRENZE, 16/04/2019

Il Direttore

Daniela Guiducci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta da bollo € 16,00)

Io sottoscritto (nome) (cognome)..... nato ail
..... (C.F.....) residente nel comune di
..... in Via/Piazza.....n. ...
tel..... e-mail **posta elettronica certificata
(PEC)** mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni,
l'esercizio della rivendita generi di monopolio n. in
, sotto la stretta osservanza delle condizioni fissate dall'avviso d'asta,
obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del
conferimento, della somma di € (Euro).

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che in caso di
aggiudicazione potrò disporre del locale (*) sito in via/piazza n.
del Comune di ove intendo ubicare la rivendita e di non trovarmi
in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n.
1293 del 22 dicembre 1957 (1) o nella situazione di cui all'art. 5 della
Legge n. 384 del 23 luglio 1980(2), obbligandomi a rimuovere, nel termine
assegnato dall'Agenzia ogni eventuale causa di incompatibilità prevista
dagli artt. 7 e 18 (3) della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Di essere a
conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della
concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di
idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del
31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi,
altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all' Ufficio
presso la quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

(Firma)

(*) L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente
individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda.
Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale,
occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del
box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro
commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di
equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta,
una planimetria della struttura che evidenzia il locale proposto.

(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o

stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.